

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 febbraio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — Salutas Pharma GmbH/Hauptzollamt Hannover**

(Causa C-124/15) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale — Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Voce 3004 — Compresse effervescenti contenenti 500 mg di calcio — Quantità di una sostanza per dose giornaliera raccomandata significativamente superiore all'apporto giornaliero raccomandato per il normale mantenimento della salute e del benessere)*

(2016/C 145/13)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Finanzgericht Hamburg

**Parti**

Ricorrente: Salutas Pharma GmbH

Convenuto: Hauptzollamt Hannover

**Dispositivo**

La nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella sua versione risultante dal regolamento (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, deve essere interpretata nel senso che un prodotto, come le compresse effervescenti con un tenore di calcio di 500 mg per compressa, impiegate per prevenire e curare una carenza di calcio e quale coadiuvante di una terapia specifica diretta alla prevenzione e alla cura dell'osteoporosi e per le quali sull'etichetta è consigliata per gli adulti una dose massima giornaliera di 1 500 mg, rientra nella voce 3004 di tale nomenclatura.

<sup>(1)</sup> GU C 178 dell'1.6.2015.

**Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 25 febbraio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — G.E. Security BV/Staatssecretaris van Financiën**

(Causa C-143/15) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CEE) n. 2658/87 — Tariffa doganale comune — Nomenclatura combinata — Classificazione delle merci — Voci 8517, 8521, 8531 e 8543 — Merce denominata «videomultiplexer»)*

(2016/C 145/14)

Lingua processuale: il neerlandese

**Giudice del rinvio**

Hoge Raad der Nederlanden

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: G.E. Security BV

Convenuto: Staatssecretaris van Financiën

**Dispositivo**

La nomenclatura combinata, figurante all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) n. 1214/2007 della Commissione, del 20 settembre 2007, deve essere interpretata nel senso che una merce quale quella denominata «videomultiplexer», di cui trattasi nel procedimento principale, deve, fatta salva la valutazione da parte del giudice del rinvio di tutti gli elementi di fatto di cui dispone, essere classificata nella voce 8521 di tale nomenclatura.

<sup>(1)</sup> GU C 198 del 15.6.2013.

---

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 febbraio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — J.N./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie**

(Causa C-601/15) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale — Procedimento pregiudiziale d'urgenza — Norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale — Direttiva 2008/115/CE — Soggiorno regolare — Direttiva 2013/32/UE — Articolo 9 — Diritto di rimanere in uno Stato membro — Direttiva 2013/33/UE — Articolo 8, paragrafo 3, primo comma, lettera e) — Trattenimento — Tutela della sicurezza nazionale o dell'ordine pubblico — Validità — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Articoli 6 e 52 — Limitazione — Proporzionalità)*

(2016/C 145/15)

Lingua processuale: il neerlandese

**Giudice del rinvio**

Raad van State

**Parti**

Ricorrente: J.N.

Convenuto: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

**Dispositivo**

Dall'esame dell'articolo 8, paragrafo 3, primo comma, lettera e), della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, non risultano elementi tali da incidere sulla validità della menzionata disposizione alla luce degli articoli 6 e 52, paragrafi 1 e 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

<sup>(1)</sup> GU C 38 dell'1.2.2016.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy we Wrocławiu (Polonia) il 1° luglio 2015 — Z.Ś., Z.M., M.P./X in G.**

(Causa C-325/15)

(2016/C 145/16)

Lingua processuale: il polacco

**Giudice del rinvio**

Sąd Rejonowy we Wrocławiu.